

## CONDIZIONI GENERALI (C/L\_2021-0)

### Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le presenti condizioni generali regolano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali tra Culligan Italiana S.p.A. (di seguito, "Culligan") ed il cliente (di seguito, "Cliente") che abbiano ad oggetto una fornitura di beni e/o servizi da Culligan al Cliente (di seguito, i "Prodotti") in qualunque forma stipulati. Ove non espressamente derogate per iscritto, le presenti condizioni generali prevarranno su ogni altra eventuale clausola difforme contenuta in modelli d'ordine o altri documenti utilizzati da Culligan e/o dal Cliente. Eventuali condizioni generali di contratto del Cliente (e/o altri testi contrattuali proposti dal medesimo) non potranno comunque trovare applicazione, se non saranno state espressamente approvate per iscritto da Culligan con dichiarazione di rinuncia da parte della medesima alle presenti condizioni.

### Sezione I – Vendita

### Art. 2 – ORDINI DI ACQUISTO.

**2.1** Il Cliente dovrà effettuare gli ordini di acquisto compilando gli appositi moduli predisposti da Culligan e consegnarli a quest'ultima tramite fax, pec o e-mail.

**2.2** Ogni ordine di acquisto s'intende fermo e vincolante per il Cliente sino alla relativa accettazione da parte di Culligan, che sarà comunicata al Cliente entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'ordine da parte di Culligan.

**2.3** In caso di offerta emessa da Culligan, la stessa si riterrà efficace per 60 giorni dalla data del suo ricevimento da parte del destinatario.

**2.4** Gli ordini di acquisto raccolti da Culligan, anche per il tramite di propri agenti e rappresentanti, non determinano il sorgere di alcuna obbligazione in capo a Culligan fino a quando non intervenga l'accettazione per iscritto da parte di quest'ultima.

**2.5** La riscossione di somme o titoli di credito versati a titolo di anticipo al momento dell'ordine non costituisce accettazione degli ordini stessi. In caso di mancata accettazione degli ordini, Culligan restituirà le somme o i titoli di credito, ma non sarà tenuta a corrispondere alcuna somma a titolo di interessi.

**2.6** Qualora i Prodotti siano destinati ad un Paese estero, il contratto deve intendersi condizionato alla conclusione con esito negativo di tutte le verifiche ritenute necessarie da Culligan per accertare l'assenza di restrizioni all'esportazione nei confronti dei Prodotti e/o del Cliente e/o del destinatario finale dei Prodotti. Ai fini dell'esecuzione di dette verifiche, Culligan avrà facoltà di richiedere ogni informazione ritenuta necessaria circa la destinazione finale della fornitura al Cliente, che si impegna a fornirle tempestivamente. La durata di tali controlli all'esportazione è stimata in 15 giorni lavorativi e, sino alla loro conclusione con esito negativo, le obbligazioni di Culligan rimarranno sospese, con la conseguenza che il Cliente non sarà legittimato ad esigerne l'esecuzione, né ad esercitare alcun diritto connesso o derivante, fermo restando che l'accettazione dell'offerta o l'emissione dell'ordine da parte del Cliente devono intendersi vincolanti per il Cliente sino all'esito negativo di tali verifiche.

**2.7** Fermo restando l'esecuzione degli ordini già confermati, Culligan sarà libera di sospendere e/o cessare in qualunque momento e senza preavviso la fornitura dei Prodotti presenti nei propri listini senza che il Cliente possa avanzare alcun reclamo o pretesa al riguardo.

**2.8** Le Parti si danno atto e convengono che (a) il contratto, una volta perfezionato, vincola le Parti alla sua esecuzione, non essendo ammessa la facoltà per il Cliente di recedere in via anticipata; e che (b) nel caso in cui il Cliente intenda recedere anticipatamente dal Contratto, Culligan avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di (i) disporre dei Prodotti secondo quanto riterrà più opportuno, applicando altresì al Cliente una penale irriducibile pari al 40% (quaranta per cento) del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, o (ii) fatturare integralmente la vendita, provvedendo alla spedizione dei Prodotti a spese del Cliente. Resta fermo quanto previsto all'articolo 20.5 delle presenti condizioni generali.

### Art. 3 – PREZZI.

**3.1** I prezzi sono quelli indicati nei listini prezzi in vigore al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Cliente. Da tutti i prezzi e dagli addebiti è esclusa l'IVA così come le spese di trasporto, le spese postali, assicurative ed altri costi relativi alla resa dei Prodotti.

**3.2** Qualsiasi caratteristica, opzione o modifica particolare dei Prodotti richiesta dal Cliente sarà addebitata separatamente e sommata al prezzo di listino o dell'offerta.

### Art. 4 – PAGAMENTI.

**4.1** I pagamenti devono essere effettuati nei modi e alle scadenze concordate dalle Parti.

**4.2** Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Culligan si intendono salvo buon fine e accredito/ricezione delle somme da parte di Culligan.

**4.3** Se il Cliente ritarda in tutto o in parte qualsiasi pagamento, Culligan avrà diritto al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 a partire dalla data in cui la somma è divenuta esigibile (ossia, alla scadenza del termine pattuito), senza che sia necessaria alcuna comunicazione in merito, oltre ad un eventuale rimborso delle spese rese necessarie ai fini del recupero del credito.

**4.4** In caso di totale o parziale inadempimento nei pagamenti da parte del Cliente, anche relativi a precedenti forniture, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 4.3, Culligan potrà, a propria discrezione e previa comunicazione scritta inviata al Cliente, sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

**4.5** Nel caso in cui le Parti abbiano concordato un pagamento rateale del prezzo dei Prodotti, la vendita deve intendersi effettuata con riserva di proprietà sino al totale pagamento del prezzo pattuito (interessi compresi), ai sensi dell'art. 1523 c.c., fermo restando che il Cliente se ne assume ogni rischio di deterioramento e perimento dal momento della consegna. Il Cliente si impegna a non cedere e a non dare in uso i Prodotti a terzi, come pure a non rimuovere gli stessi senza il consenso scritto di Culligan. Il mancato pagamento, nei termini convenuti, anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo del contratto ovvero il mancato pagamento di due

rate, comporta sia la facoltà di Culligan di risolvere il contratto, con effetto dalla comunicazione al Cliente, sia la facoltà di Culligan di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato, in tutto o in parte, del credito residuo. In caso di risoluzione, Culligan avrà il diritto di ottenere l'immediata restituzione dei Prodotti venduti e di trattenere a titolo di compenso per l'uso dei Prodotti stessi le rate riscosse, salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore.

**4.6** La diminuzione da parte del Cliente delle garanzie prestate, comporterà automaticamente la decadenza del Cliente dal beneficio del termine ed autorizzerà Culligan a richiedere il saldo immediato del prezzo dei Prodotti.

**4.7** I pagamenti potranno essere richiesti anche a mezzo di servizi bancari, con disposizione di semplici ricevute.

### Art. 5 – CONSEGNA E SPEDIZIONE.

**5.1** Gli eventuali termini di consegna indicati nel contratto si intendono computati in giorni lavorativi e non rivestono carattere essenziale e perentorio. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la consegna dei Prodotti s'intende ex works sede di Culligan (Incoterms 2010).

**5.2** Culligan potrà provvedere a consegne ripartite, secondo le disponibilità di magazzino. Se tra la sottoscrizione del contratto e la consegna intercorreranno periodi di chiusura dello stabilimento dovuti a festività nazionali e/o a chiusure aziendali programmate, oppure casi di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate anche di fornitori, riduzioni di orari di lavoro, limitazioni di forniture di energia elettrica e di combustibile, soste in dogana, mancanza o difficoltà di reperimento nel mercato italiano di materie prime, incendi, infortuni, limitazioni dei trasporti, i termini di consegna si intenderanno automaticamente prorogati per il periodo corrispondente.

**5.3** I termini di consegna si intendono automaticamente sospesi in caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo da parte del Cliente.

**5.4** Qualora la consegna dei Prodotti ordinati dovesse essere ritardata su richiesta del Cliente o comunque per causa ad esso imputabile, Culligan potrà comunque fatturare la vendita e da tale fatturazione decorreranno i termini di pagamento.

**5.5** Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la spedizione ed il trasporto dei Prodotti sono a carico del Cliente, il quale, entro 10 giorni dall'avviso di merce pronta per la consegna, dovrà comunicare a Culligan lo spedizioniere o il vettore incaricato. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avviso merce pronta senza che il Cliente abbia provveduto a far ritirare i Prodotti, Culligan avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di (i) disporre dei Prodotti secondo quanto riterrà più opportuno, applicando altresì al Cliente una penale irriducibile pari al 40% (quaranta per cento) del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, o (ii) fatturare integralmente la vendita, provvedendo alla spedizione dei Prodotti a spese del Cliente.

### Art. 6 – ALLACCIAMENTI, MONTAGGIO e MESSA IN FUNZIONE.

**6.1** Le attività di montaggio, assemblaggio, posa in opera, conservazione e manutenzione dei Prodotti, ove previste, sono ad esclusivo carico del Cliente e saranno inoltre a suo carico tutti gli oneri relativi alla manovalanza e ai mezzi eventualmente necessari per scaricarli, posizionarli e riempirli di minerale filtrante o di resine.

**6.2** Il Cliente dovrà predisporre, a sua cura e spese, gli allacciamenti idraulici ed elettrici, opere edili e di scavo di qualsiasi genere, la sistemazione di idonee strutture o piani di appoggio, linee di smaltimento degli scarichi.

**6.3** Ai fini della validità ed efficacia della garanzia di cui al successivo articolo 7, il Cliente dovrà provare di essersi attenuto e di aver rispettato le istruzioni tecniche fornite da Culligan attraverso i documenti tecnici dei singoli Prodotti o attraverso le istruzioni/indicazioni fornite dal suo ufficio tecnico.

**6.4** Una volta completati gli allacciamenti idraulici ed elettrici, la sistemazione dei piani di appoggio e quant'altro necessario alla messa in funzione dei Prodotti da parte di Culligan, il Cliente ne darà avviso scritto a Culligan che concorderà con il Cliente la data di inizio delle operazioni necessarie per la messa in funzione dei Prodotti, per tale intendendosi l'esecuzione delle prestazioni inerenti all'accensione e al settaggio dei Prodotti in conformità alle relative specifiche tecniche.

**6.5** La messa in funzione dei Prodotti è subordinata al regolare pagamento del prezzo degli stessi. Le operazioni di messa in funzione saranno effettuate soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del Cliente del corrispettivo previsto dal contratto, fatta salva l'eventuale quota di prezzo che le Parti abbiano subordinato alla messa in funzione dei Prodotti.

### Art. 7 – GARANZIA.

**7.1** In base alle caratteristiche dell'acqua da trattare eventualmente indicate nell'offerta o ivi richiamate, Culligan garantisce i propri Prodotti esclusivamente da eventuali vizi meccanici ed elettrici e nei limiti di rendimento e secondo i dati descritti nei relativi prospetti tecnici, per il periodo di **12 (dodici) mesi dalla consegna** salvo le limitazioni e le esclusioni indicate nelle presenti condizioni generali.

**7.2** Il Cliente deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c., notificare a Culligan dettagliatamente e per iscritto tutti i difetti che si ritengono essersi manifestati entro il termine di 8 (otto) giorni dalla loro scoperta.

**7.3** A seguito del ricevimento della notifica scritta di cui sopra, se dall'accertamento dei fatti denunciati eseguito da Culligan dovesse risultare che, a suo insindacabile giudizio, il vizio sia imputabile a Culligan, quest'ultima sarà tenuta, unicamente a propria scelta, a sostituire o riparare i prodotti difettosi e comunque a proprie spese. In questo caso Culligan potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, a spese del Cliente, che diventeranno di sua proprietà. In ogni caso, le rese dei prodotti dovranno essere preventivamente accettate da Culligan.

**7.4** Nel caso in cui dall'analisi dei Prodotti dovesse risultare che il difetto non sia imputabile a Culligan, la riparazione o sostituzione saranno a carico del Cliente, comprese tutte le spese di spedizione.

**7.5** In esecuzione della garanzia prestata, Culligan sarà tenuta soltanto ad eliminare i vizi e i difetti, essendo espressamente escluso per il Cliente il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, la diminuzione del prezzo o il risarcimento di tutti i danni in

genere o di quelli dipendenti dal mancato utilizzo dei Prodotti per i tempi necessari agli interventi, alle riparazioni ed ai ripristini. Per il ritiro e la consegna dei Prodotti presso il domicilio del Cliente sarà a carico dello stesso una somma forfetaria quale "diritto di chiamata", secondo le tariffe vigenti.

**7.6** Resta inteso che la suddetta garanzia (obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) deve ritenersi assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia o responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, previste per legge in relazione ai Prodotti, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità di Culligan per danni, indiretti, incidentali e consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non conformità dei Prodotti, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge inderogabili di cui al d.lgs. 206/2005 e s.m.i.

**7.7** La garanzia non potrà in nessun caso essere sospesa, interrotta o prolungata in conseguenza del mancato utilizzo o ritiro dei Prodotti da parte del Cliente, anche se dovuto ad interventi di riparazione in garanzia. Le Parti concordano che eventuali sostituzioni o riparazioni in garanzia non determinano la decorrenza di un nuovo periodo di garanzia.

**7.8** L'efficacia ed operatività della garanzia è subordinata all'assenza di insoluti verso Culligan da parte del Cliente ed alla sottoscrizione delle presenti condizioni generali.

**7.9** Resta impregiudicata la facoltà per le Parti di convenire diversi termini di garanzia mediante la stipula di un atto separato che deroghi espressamente a una o più delle disposizioni delle presenti condizioni generali.

## **Art. 8 – ESCLUSIONE DELLA GARANZIA.**

**8.1** La garanzia non si applica qualora:

(a) il difetto sia causato dal montaggio, assemblaggio o posa in opera dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi;

(b) il Cliente o terzi abbiano utilizzato materiali o tecniche non indicate da Culligan per la posa in opera, manutenzione, pulizia dei Prodotti o quando abbiano utilizzato materiali non idonei per l'utilizzo con acqua trattata conformemente alla normativa vigente;

(c) il Cliente non abbia utilizzato, conservato o mantenuto i Prodotti secondo il manuale di istruzioni e le relative schede tecniche;

(d) il difetto sia imputabile alla normale usura;

(e) il Cliente abbia provveduto a far riparare da terzi o a riparare direttamente i Prodotti;

(f) i danni o i difetti siano stati causati nel corso del trasporto;

(g) il difetto derivi da incidenti esterni, uso improprio, diminuzione di pressione o di flusso, variazioni di caratteristiche dell'acqua da trattare, oppure da variazioni nell'erogazione di energia elettrica nonché da inidoneità dei materiali di esercizio;

(h) il difetto derivi da eccessivo sfruttamento dei Prodotti, o da danni e/o deterioramenti causati (o aggravati) dalla mancata interruzione dell'uso dei Prodotti stessi in presenza di problemi tecnici.

**8.2** Sono esclusi dalla garanzia tutti i materiali deteriorabili e di consumo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo filtri a cartuccia di qualsiasi tipo e natura, reagenti, test-kit e lampade sterilizzatrici a raggi ultravioletti.

**8.3** Sono inclusi nella garanzia, ma con le modalità sotto descritte, i seguenti materiali deteriorabili o di consumo: (i) minerali filtranti, resine a scambio ionico e membrane osmotiche sono garantiti, oltre che per le performance iniziali come indicato nella relativa scheda tecnica, in caso di sostituzione, per un valore a scalare in ragione di un ventiquattresimo ogni mese a partire dal primo mese di decorrenza della garanzia; (ii) la verniciatura esterna è garantita per 12 (dodici) mesi da danneggiamento a effetto "blistering", mentre non è soggetto a garanzia un danneggiamento leggero ad effetto "striature rugginose" su parti spigolose, su golfari di movimentazione, su piedi e piastre d'appoggio al terreno; (iii) la verniciatura interna è garantita 12 (dodici) mesi contro la corrosione a condizione che l'acqua non superi mai la temperatura di 80 °C e una concentrazione di 10 parti per milione d'Ossigeno nascente (O<sub>2</sub>). Dovranno, inoltre, essere soddisfatte le condizioni d'uso e manutenzione riportate sul manuale.

## **Art. 9 – ESCLUSIONE DELLA GARANZIA PER IMPIANTI DA ESPORTARE.**

Qualora i Prodotti venduti siano esportati fuori dallo Stato italiano (con esclusione della Repubblica di San Marino), le Parti espressamente convengono che, salva l'evizione, è escluso ogni obbligo di assistenza e intervento di Culligan. In tali casi, le richieste di intervento e assistenza, se accettate da Culligan, saranno pagate secondo le tariffe A.N.I.M.A. (Associazione Nazionale Industria Meccanica varia e affini) correnti in Italia.

## **Sezione II – Installazione**

### **Art. 10 – INSTALLAZIONE.**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.1 le previsioni contenute in questa Sezione si applicano, in aggiunta a quanto previsto nelle Sezioni I e III, ogniqualvolta le Parti decidano di includere nel contratto di vendita anche l'installazione dei Prodotti (di seguito le "Opere").

### **Art. 11 – ESECUZIONE DELLE OPERE.**

**11.1** Prima dell'inizio delle Opere, ciascuna Parte deve comunicare per iscritto all'altra il proprio responsabile dei lavori.

**11.2** Il Cliente deve mettere gratuitamente a disposizione la manodopera complementare, qualificata e non qualificata, che ad insindacabile giudizio di Culligan si rivelasse necessaria.

**11.3** I disegni e documenti tecnici consegnati da Culligan al Cliente per la realizzazione delle Opere rimangono di esclusiva proprietà di Culligan. Gli stessi non possono pertanto essere utilizzati, copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi dal Cliente senza il consenso manifestato per iscritto da Culligan.

**11.4** Il termine di completamento delle Opere indicato nel contratto deve ritenersi come meramente indicativo e non vincolante per Culligan.

**11.5** Il Cliente dichiara e garantisce di aver ottenuto qualsiasi permesso, autorizzazione, nulla osta, dichiarazione di inizio attività o simili, ove necessari al fine

della installazione, nel rispetto delle norme vigenti nel Paese dell'installazione, manlevando e tenendo indenne Culligan da ogni responsabilità e danno che possa derivare, anche solo indirettamente, dal loro mancato ottenimento o conservazione.

**11.6** In ogni caso in cui le Opere vengano interrotte in conseguenza del mancato collaudo ovvero della perdita di efficacia e/o di validità, per qualsiasi motivo, di qualunque permesso, autorizzazione, nullaosta, dichiarazione di inizio attività, o simili, mancata o ritardata consegna dei materiali da parte di terzi, Culligan avrà il diritto di ricevere il corrispettivo per tutti i Prodotti, i materiali già consegnati e i lavori già realizzati o da realizzare e non ancora pagati al momento dell'interruzione.

## **Art. 12 – COLLAUDO E CONSEGNA.**

**12.1** Una volta completate le Opere, Culligan verificherà che le stesse siano conformi alle specifiche tecniche concordate ed inviterà il Cliente a procedere al loro formale collaudo. Nel caso in cui il collaudo non dovesse essere fissato entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta, Culligan invierà al Cliente il relativo verbale di collaudo (il "Verbale di Collaudo") che dovrà essere sottoscritto per accettazione entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo ricevimento (il "Termine per l'Accettazione").

**12.2** Con la sottoscrizione del Verbale di Collaudo da parte del Cliente, le Opere si intenderanno consegnate ed accettate e da tale momento inizierà a decorrere il periodo di garanzia.

**12.3** La consegna e l'accettazione delle Opere deve ritenersi avvenuta anche nel caso in cui, entro il Termine per l'Accettazione, il Cliente non restituisca a Culligan una copia sottoscritta del Verbale di Collaudo: in tal caso, il periodo di Garanzia di cui al successivo articolo 13 inizierà a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del Termine per l'Accettazione.

## **Art. 13 – GARANZIA DELLE OPERE.**

**13.1** Nei limiti delle disposizioni che seguono, Culligan garantisce i Prodotti per un periodo di **12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di Collaudo o dalla scadenza del Termine per l'Accettazione**, per ogni difformità che sia conseguenza di un difetto di installazione degli stessi.

**13.2** Salvo che, per la natura del difetto, sia necessario effettuare la riparazione sul posto, il Cliente spedisce a Culligan le parti difettose per la loro riparazione o sostituzione. In tal caso, l'obbligo di garanzia si considererà adempiuto con la consegna al Cliente delle parti debitamente riparate o delle parti fornite in sostituzione. Quando la riparazione deve essere effettuata in loco, le spese di viaggio e di soggiorno del personale di Culligan nonché le spese ed i rischi di trasporto del materiale e degli attrezzi necessari saranno a carico del Cliente.

**13.3** Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente clausola, ci si riporta integralmente a quanto indicato nelle clausole 7, 8, 9, Sezione I, delle presenti condizioni generali.

**13.4** Rimane inteso che qualora le Opere comprendano anche il montaggio di materiali forniti da terzi, Culligan non potrà essere ritenuta responsabile per i difetti o vizi degli stessi, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a Culligan in relazione all'attività di montaggio e installazione.

## **Sezione III – Clausole finali**

### **Art. 14 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

Il Cliente autorizza espressamente Culligan, ove le disposizioni normative lo consentano, a concludere contratti di subappalto per l'esecuzione delle prestazioni concordate, senza alcuna necessità di futura comunicazione in merito, se non per gli adempimenti di informazione e comunicazione di cui alle disposizioni normative vigenti.

### **Art. 15 – SOLVE ET REPETE.**

**15.1** Il Cliente non sarà legittimato a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti adducendo contestazioni, eccezioni, reclami o ritardi nella consegna di qualsiasi materiale o prodotto, intendendosi espressamente pattuita a favore di Culligan la clausola di cui all'art. 1462 c.c.

**15.2** Il precedente articolo 15.1 troverà applicazione anche nel caso in cui le contestazioni del Cliente dovessero riguardare vizi e difettosità dei Prodotti, compresi quelli concernenti altre eventuali forniture o l'errata esecuzione delle relative attività di installazione e messa in funzione.

### **Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

**16.1** Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., al ricorrere anche di una sola delle seguenti ipotesi:

(i) il Cliente non paghi le somme dovute entro 60 giorni dal termine concordato;

(ii) nel caso in cui a seguito della conclusione del contratto, la fornitura di Culligan dovesse risultare sospesa per esigenze del Cliente e/o di cantiere per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni;

(iii) nel caso in cui siano decorsi oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avviso merce pronta inviata da Culligan al Cliente senza che quest'ultimo abbia provveduto al ritiro dei Prodotti;

(iv) nel caso di violazione, da parte del Cliente, delle norme e principi dettati in materia di anticorruzione e antiriciclaggio, nonché quelli espressamente enunciati dal codice etico e modello organizzativo adottati da Culligan ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001;

(v) nel caso in cui il Cliente si trovi in stato di crisi e/o di liquidazione o insolvenza, o sia sottoposto ad una procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito o di composizione con i creditori (anche stragiudiziale).

**16.2** Al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente articolo 16.1, le somme eventualmente già versate dal Cliente, oltre alle rate arretrate, resteranno acquisite o dovute a Culligan a titolo di penale irriducibile; è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 17 – ESONERO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.**

**17.1** Il Cliente esonera espressamente Culligan da ogni responsabilità e conseguente risarcimento per danni dipendenti dall'uso improprio dei Prodotti che siano imputabili al Cliente o a terzi.

**17.2** Le Parti convengono che il Cliente sopporti tutti i rischi derivanti da eventi non direttamente imputabili a Culligan.

**17.3** Le Parti convengono che in ogni caso il Cliente e/o i suoi aventi causa non potranno agire per l'ottenimento di un risarcimento di valore complessivamente superiore al corrispettivo indicato nel contratto per la fornitura dei Prodotti da parte di Culligan. Inoltre, salvo che per il caso di dolo e colpa grave, Culligan non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualunque lucro cessante ovvero per eventuali perdite o danni indiretti e consequenziali, come quelli discendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla mancata o ridotta produzione, perdita di chance, e mancato o ridotto utilizzo, derivanti sia da inadempimenti contrattuali che da responsabilità extracontrattuale o precontrattuale di Culligan.

#### **Art. 18 – FORZA MAGGIORE.**

Entrambe le Parti non potranno considerarsi responsabili qualora l'esecuzione del contratto sia impedita oppure resa irragionevolmente gravosa da una delle seguenti circostanze: conflitti di lavoro e tutte le altre circostanze che dipendono da cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, guerre, mobilitazioni militari, insurrezioni, requisizioni, catture, embarghi, limitazioni di potere, epidemie, difetti o ritardi nelle consegne da parte di subappaltatori dovuti alle circostanze descritte nella presente clausola.

#### **Art. 19 – RISERVATEZZA E PROPRIETA' INTELLETTUALE.**

**19.1** Il Cliente è tenuto a osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico e commerciale (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) ricevute da Culligan o comunque apprese in esecuzione del contratto. La comunicazione a terzi di una (o più) di queste notizie può avvenire esclusivamente in presenza di un preventivo consenso di Culligan manifestato per iscritto.

**19.2** Il Cliente riconosce che tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e/o di Know-How relativi ai segni distintivi, i brevetti per invenzione e/o modelli di utilità, ai disegni e modelli, o in altro modo connessi ai Prodotti sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Culligan, con la conseguenza che al Cliente non viene pertanto riconosciuto, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, alcun diritto o licenza.

**19.3** Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara di consentire alla realizzazione di immagini relative ai Prodotti così come di immagini della eventuale piscina o impianto industriale nel suo complesso, per fini pubblicitari di Culligan e di autorizzare, inoltre, l'utilizzo di tali immagini per la realizzazione di pubblicazioni e materiali informativi vari, di materiale promozionale che sarà diffuso tramite i normali canali comunicativi, ovvero a mezzo stampa, web e/o videoproiezioni nell'ambito di attività rivolte a terzi, mostre e convegni e/o raccolte multimediali.

#### **Art. 20 – MISCELLANEA.**

**20.1** Nel caso in cui Culligan non faccia valere alcuna delle disposizioni previste dalle presenti condizioni generali ovvero qualsiasi diritto dalle stesse derivante, ciò non potrà interpretarsi nel senso di una rinuncia a tale disposizione o diritto.

**20.2** Il Cliente non potrà cedere o trasferire a terzi, in tutto o in parte, il contratto stipulato con Culligan ovvero alcuno dei diritti o obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto di Culligan.

**20.3** Culligan prende atto e riconosce esatto e valido qualsivoglia documento tecnico, prospetto, progetto, istruzione, direttiva o indicazione che siano stati trasmessi o comunicati dal Cliente a Culligan al fine di ottenere la consegna dei Prodotti e/o la loro installazione.

**20.4** Ogni prestazione non espressamente prevista dal contratto stipulato con Culligan deve considerarsi esclusa. In particolare, devono considerarsi interamente a carico del Cliente le prestazioni di direzione e coordinamento in cantiere; movimentazione, trasporto e custodia dei Prodotti; il rilascio, da parte delle autorità competenti, di licenze, autorizzazioni, nulla osta o dichiarazioni similari aventi ad oggetto la vendita, l'uso o la conservazione dei Prodotti; studio, progettazione tecnica ed individuazione dei luoghi in cui devono essere consegnati o installati i Prodotti, nonché studio e valutazione dell'idoneità dei Prodotti rispetto ai luoghi in cui i medesimi devono essere installati o ai risultati attesi dal Cliente.

**20.5** Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) d.lgs. 206/2005 (il "Codice del consumo"), troveranno applicazione, secondo il seguente ordine di priorità, il Codice del consumo, le presenti condizioni generali e, in via residuale, il codice civile. Al ricorrere di queste ipotesi, le Parti si danno atto e convengono che: (i) il Cliente potrà recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni dall'avvenuta consegna dei Prodotti, salvo che si tratti di beni personalizzati o di beni che dopo la consegna risultino, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; (ii) il Cliente, in aggiunta alle previsioni relative alla garanzia di cui alle presenti condizioni generali, potrà beneficiare della garanzia legale di conformità di cui agli art. 128 e s.s. del Codice di consumo.

#### **Art. 21 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPORT/EXPORT.**

**21.1** Il Cliente si impegna ad ottenere e mantenere ogni licenza, autorizzazione, certificazione o altro permesso che si rendesse necessario per provvedere all'acquisto, fornitura o vendita dei Prodotti. A tal scopo, il Cliente provvederà a dotarsi, a proprie spese, di ogni documento richiesto dalla legge ai fini dell'esportazione dei Prodotti. Qualora la legge preveda in capo a Culligan l'obbligo di ottenere e mantenere tale documentazione, il Cliente si impegna sin da ora ad aiutare e coadiuvare Culligan nell'adempimento agli obblighi di legge.

**21.2** Il Cliente garantisce che non esporterà o riesporterà i Prodotti, né venderà o cederà i medesimi in violazione della normativa dettata in materia di importazione ed esportazione. Nel rispetto della predetta normativa, il Cliente garantisce che ogni terzo a cui dovesse eventualmente alienare o cedere a qualunque titolo i Prodotti assumerà il medesimo impegno contrattuale.

**21.3** In caso di violazione del presente articolo, Culligan sarà legittimata, a sua

propria ed esclusiva discrezione, a revocare ogni fornitura di Prodotti o prestazione di servizi, ovvero a risolvere il contratto o sospenderne l'esecuzione. In tal caso, ogni credito vantato da Culligan nei confronti del Cliente dovrà considerarsi scaduto ed esigibile, e Culligan potrà esigerne l'immediato pagamento. Ai fini dell'interpretazione del presente articolo, per "legge in materia di importazione ed esportazione" si intende la normativa adottata in materia dalla legge italiana, dalla legge dell'Unione Europea e da quella degli Stati Uniti d'America.

#### **Art. 22 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E D.LGS. 231/2001.**

**22.1** Il Cliente si impegna, in relazione al contratto e a tutte le attività ad esso connesse, a rispettare tutte le leggi, le norme, i regolamenti, i decreti e/o le ordinanze governative ufficiali applicabili in materia di anticorruzione e antiriciclaggio. In particolare modo, il Cliente dovrà osservare le prescrizioni dettate in materia dal Bribery Act 2010, il US Foreign Corrupt Practices Act 1977 e successive modificazioni, e dalla legge n. 190, 6 novembre 2012.

**22.2** Per propria politica aziendale, Culligan vieta espressamente al Cliente di offrire, promettere e/o pagare tangenti, bustarelle o qualsiasi "somma di agevolazione" per tutto quanto attiene al contratto e alle attività ad esso connesse. Il Cliente si impegna e conferma che né egli stesso né nessuna delle proprie affiliate, controllate, fornitori o subfornitori, né alcuno dei loro rispettivi proprietari, amministratori, funzionari, dipendenti, agenti e rappresentanti ha effettuato, offerto, promesso o autorizzato né effettuerà, offrirà, prometterà, o autorizzerà alcun pagamento o altro trasferimento di alquanto di valore, compresi, tra gli altri, la fornitura di fondi, servizi, regali, o intrattenimenti, direttamente o indirettamente, a:

- (a) funzionari governativi;
- (b) amministratori, funzionari o dipendenti dell'acquirente o di affiliate dell'acquirente o del Cliente;
- (c) pubblici ufficiali, partiti politici, funzionari di partito o candidati a cariche politiche;
- (d) agenti o intermediari per un qualunque pagamento di cui sopra;
- (e) qualsiasi altro soggetto che sia coinvolto, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione del contratto nonché di ogni operazione ad esso connessa, successiva e consequenziale.

**22.3** Il Cliente dichiara altresì di rispettare i principi e le norme contenute nel codice etico e nel modello organizzativo adottati da Culligan ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente i contenuti che dichiara di ben conoscere. Il Cliente si impegna, inoltre, a predisporre adeguate procedure di vigilanza, a verificarne l'idoneità e ove necessario a rafforzarle ed implementarle, affinché non venga posta in essere, direttamente o indirettamente, alcuna delle attività vietate dal presente articolo.

#### **Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) sulla tutela della privacy, le Parti si impegnano a far sì che i dati personali dei rispettivi rappresentanti legali, dipendenti o collaboratori, forniti obbligatoriamente per la stipula del contratto, vengano raccolti, trattati e conservati, con una corretta modalità di gestione, nel rispetto della riservatezza e nei limiti di quanto necessario alla gestione amministrativa del rapporto contrattuale, dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civili, fiscali e contabili.

#### **Art. 24 – ARBITRAGGIO.**

In caso di divergenze tra le Parti su valutazioni di ordine tecnico relativamente all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto o in merito alla responsabilità di una delle Parti circa eventuali contestazioni sollevate dalla stazione appaltante, le Parti avranno facoltà di chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Bologna di nominare un perito contrattuale indipendente che - per conto di entrambe le Parti, con determinazione vincolante per le medesime, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse - decida della questione tecnica ex art. 1349 c.c. Le spese della perizia verranno suddivise tra le Parti secondo la proporzione che sarà ritenuta dal perito nominato equa e ragionevole in considerazione del singolo caso di specie ovvero, qualora il perito non abbia determinato nulla al riguardo, saranno divise al 50% tra le Parti.

#### **Art. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.**

Le Parti convengono che il contratto sia regolato dalla legge italiana.

Le Parti convengono espressamente che per ogni controversia e azione nascente dal contratto sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 26 – AGEVOLAZIONI FISCALI.**

**26.1** Per l'applicazione delle aliquote agevolate è necessario presentare richiesta mediante dichiarazione sottoscritta dal Cliente e documentazione relativa (D.I.A., permesso di costruire, et coetera), prima dell'emissione della fattura.

**26.2** Per l'applicazione del regime di "reverse charge" è necessario presentare dichiarazione scritta con l'indicazione del committente finale, in quanto trattasi di lavori in subappalto.